



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale **N° 22 del 30/08/2012**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di agosto alle ore 19,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Presidente del Consiglio Giuseppe Catalini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	AGOSTINI Andrea	SI		12	MARZIALI Nicola	SI	
2	BALDASSARRI Elisabetta	SI		13	MINNETTI Daniela	SI	
3	BRAGAGNOLO Fabio	SI		14	RACCICHINI Giorgio	SI	
4	CAPECI Sonia	SI		15	SALVATELLI Lauro		SI
5	CATALINI Giuseppe	SI		16	SILVESTRINI Massimo	SI	
6	COGNIGNI Domenico	SI		17	VITALI ROSATI Gualberto	SI	
7	COSSIRI Antonello	SI					
8	DEL VECCHIO Carlo		SI				
9	DI VIRGILIO Andrea	SI					
10	LOIRA NICOLA	SI					
11	MANDOLESI Roberto	SI					
ASSEGNATI 16				IN CARICA 17			
PRESENTI: 15				ASSENTI: 2			

Partecipa Il Segretario Generale Dino Vesprini

Il Presidente, Giuseppe Catalini riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Sigg.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

BISONNI RENATO
CIABATTONI CATIA
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO
TALAMONTI UMBERTO
VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 20000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in parti uguali tra gli occupanti. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che con il provvedimento del 20 giugno 2012 il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha disposto il rinvio al 31 agosto 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle

aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Porto San Giorgio, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26/07/2012, di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare la detrazione d'imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in parti uguali tra gli occupanti e la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00 e di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 0,2 %;
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, tenute a disposizione, aumento di 0,30 punti percentuale (attualmente pari a 1,06%);
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, affittate a canone concordato a soggetti che le utilizzino quale abitazione principale per periodo effettivo di locazione, diminuzione di 0,16 punto percentuale (attualmente pari a 0,60%);
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, locate con contratto regolarmente registrato per il periodo effettivo di locazione, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta primo grado (comodato tacito) che le utilizzino quale abitazione principale da almeno 3 anni, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
- aliquota per unità immobiliari cat. A10-C01-C03-D ad esclusione della categoria D05, aumento di 0,11 punti percentuale (attualmente pari a 0,87%);
- aliquota per unità immobiliari cat. D05, aumento di 0,30 punti percentuale (attualmente pari a 1,06%);

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria de Dirigente ad interim del Settore servizi economici finanziari;

VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Agostini, Bragagnolo, Mandolesi, Vitali Rosati), astenuti 0, espressi nella forma palese;

DELIBERA

- 1) Di confermare la detrazione d'imposta pari ad € 20000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in parti uguali tra gli occupanti e la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00
- 2) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4 %;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 0,2 %;
 - aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, tenute a disposizione, aumento di 0,30 punti percentuale (attualmente pari a 1,06%);
 - aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, affittate a canone concordato a soggetti che le utilizzino quale abitazione principale per periodo effettivo di locazione, diminuzione di 0,16 punti percentuale (attualmente pari a 0,60%);
 - aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, locate con contratto regolarmente registrato per il periodo effettivo di locazione, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
 - aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta primo grado (comodato tacito) che le utilizzino quale abitazione principale da almeno 3 anni, aumento di 0,20 punti percentuale (attualmente pari a 0,96%);
 - aliquota per unità immobiliari cat. A10-C01-C03-D ad esclusione della categoria D05, aumento di 0,11 punti percentuale (attualmente pari a 0,87%);
 - aliquota per unità immobiliari cat. D05, aumento di 0,30 punti percentuale (attualmente pari a 1,06%);

- 3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 5) Con il seguente esito della ulteriore votazione espressa nella forma palese: voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Mandolesi, Vitali Rosati), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Giuseppe Catalini

Il Segretario Generale
Dino Vesprini

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- E' stata affissa all'albo pretorio in data : per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. Reg. Pub. _____)

Il messo Comunale

Il Segretario Generale
Dino Vesprini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Città di Porto San
Giorgio
Li,

Il Segretario Generale
Dino Vesprini